REGOLAMENTO

Art. 28

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento

Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;

d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.

Versione in vigore dal 18 novembre 1999, non più in vigore dal 25 febbraio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Capo	IV — Disposizioni di carattere umanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-394-1999/art-28-permessi-di-soggiorno-per-gli-stranieri-per-i-quali-sono-vietati-l/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it